



## COMUNE DI BRISSAGO

### ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA L' INDENNITÀ DI NASCITA E DI DECESSO

Dic.opere sociali  
Ris.mun.no. **0165/2009**

#### Art. 1

Con decisione dell' 1.7.1991 viene istituito nel Comune di Brissago il diritto ad un' indennità di nascita, rispettivamente viene adeguata l'indennità di decesso, già introdotto con decisione del 4.11.1968.

#### Art. 2

L'indennità di nascita viene concessa a tutte le puerpere domiciliate, rispettivamente in possesso di un permesso di dimora annuo, nel Comune, indipendentemente dal loro stato civile e dal reddito familiare. L'indennità di decesso viene data alla famiglie superstiti i cui congiunti defunti erano domiciliati, rispettivamente in possesso di un permesso di dimora annuo, a Brissago al momento della morte.

#### Art. 3

I beneficiari delle menzionate indennità ricevono per ogni nato (a) e per ogni defunto un versamento unico di fr. 250.-.

#### Art. 4

Il pagamento dell' indennità verrà effettuato automaticamente dal Comune, tramite cassa comunale, anche senza richiesta esplicita, dopo l' annuncio della nascita o del decesso presso l' Ufficio controllo abitanti.

#### Art .5

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1. gennaio 2009

Il Sindaco:

(G. Kuchler)

PER IL MUNICIPIO



Il V. Segretario:

(F. Martella)